



Genova, 23 ottobre 2017

L'Associazione politico-Culturale L'Altra Liguria si fa promotrice di una petizione alla Presidente della Camera dei Deputati, On. Laura Boldrini, per chiedere **la fattiva applicazione della legge Seveso III alle infrastrutture adibite al trasporto di materiale pericoloso, applicazione fondamentale al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute degli abitanti.** In particolare chiediamo che la Presidente.

Si attivi affinché si razionalizzino le norme, ordinando il complesso delle leggi in un unico coerente corpus che consenta di sottoporre le infrastrutture presenti sul territorio nazionale ad una totale revisione, ed alla messa in sicurezza sia dell'ambiente sia delle persone. Un testo unico in materia consegnerebbe alle amministrazioni uno strumento utilizzabile a difesa della salute degli abitanti.

Si adoperi affinché il Ministero delle infrastrutture dia applicazione piena al DL 31 luglio 1934 e disponga la graduale rimozione delle tubature di trasporto dai letti di fiumi e torrenti, essendo queste evidentemente irregolari e costituendo un enorme pericolo per l'ambiente.

La petizione, ai sensi **dell'art. 50 della Costituzione Italiana**, in base al quale "Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per richiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità" sarà presentata ad altre Associazioni, organizzazioni politiche, comitati e cittadini alla ricerca della più ampia convergenza possibile su una materia che riguarda tutto il territorio nazionale.

La petizione è redatta in base alle molte direttive che normano la materia e che spesso restano inapplicate a causa della complessità e del mancato coordinamento delle normative stesse:

**Direttiva 501/82 CEE del 24 giugno 1982** (Seveso I) applicato con DPR 175/88 del 17 maggio 1988 "attuazione della direttiva CEE 501/82

**Direttiva 96/82 CEE del 9 dicembre 1996** (Seveso II) e DLGS 334/99 del 19 agosto 1999 "attuazione della direttiva 96/82/CE

**Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012** e DLGS 105/2015 attuazione della direttiva 2012/18/UE

**Convenzione OIL n.174 del 1993** sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori, si applica anche ai trasporti fuori del sito di installazione se attraverso condotte (lettera c) comma 3 art. 1).

**Decreto del 31 luglio 1934** "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi", che non consente la permanenza delle tubature nell'alveo di fiumi e torrenti. L'applicazione del decreto alle infrastrutture di trasporto deve considerarsi sottintesa, come si evince anche da documenti ufficiali del sistema delle agenzie regionali ambientali che dimostrano la situazione di estrema pericolosità dei depositi e dei centri di stoccaggio petroliferi vicini alle aste fluviali e alle coste. Il Decreto interessa anche le modalità di controllo, sulle infrastrutture di trasporto.

**Documento redatto da ISPRA** (Istituto Superiore per la Prevenzione e Ricerca Ambientale) nel **maggio 2017**, contenente le risposte ad alcuni quesiti, posti alla Commissione Europea dalle autorità nazionali degli Stati Membri, sull'implementazione della Direttiva 2012/18/CE1 (Seveso III). La risposta avvalorata la tesi che la direttiva andrebbe applicata anche alle infrastrutture.

Il vuoto normativo ha consentito per anni che le infrastrutture di trasporto non fossero inglobate nei piani di emergenza esterni che le prefetture devono redigere per le aziende a rischio rilevante, lasciando così le persone che vivono vicino a depositi o in aree attraversate da tubature, in una situazione di maggiore pericolo.

Inoltre, ricordiamo che per tutelare la salute delle popolazioni, i Sindaci e le amministrazioni Provinciali e delle Città Metropolitane, hanno facoltà di utilizzare il potere di prescrizione, riconosciuto dall'**art. 269 del Dlgs 152/2006**, nonché i poteri di Autorità Sanitaria ai sensi **dell'art. 217 del Testo unico delle leggi sanitarie**, che riconoscono la possibilità di chiedere il monitoraggio sanitario sulla popolazione che vive in aree a rischio inquinamento.

Infine, **il Consiglio di Stato, con sentenza del 19-04-2017 N° 01820/2017**, ha stabilito l'illegittimità di ogni Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che non valuti le conseguenze sulle condizioni sanitarie delle popolazioni interessate dagli impatti di un impianto industriale.

[www.altraliguria.it](http://www.altraliguria.it)